

**COMUNE DI GUASILA**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO**

**PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E DI AREE PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

## **INDICE**

### **Capo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.
- Art. 3 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione all'occupazione
- Art. 4 – Deposito cauzionale
- Art. 5 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 6 – Concessione e/o autorizzazione
- Art. 7 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 8 – Obblighi del titolare
- Art. 9 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 – Modifica, sospensione e revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 11 – Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 12 – Rinuncia all'occupazione
- Art. 13 – Rimozione dei materiali relativi all'occupazione

### **Capo II**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

- Art. 14 – Denuncia TOSAP per le occupazioni permanenti
- Art. 15 – Denuncia TOSAP per le occupazioni temporanee
- Art. 16 – Classificazione del Comune
- Art. 17 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 18 – Tariffe
- Art. 19 – Soggetti passivi
- Art. 20 – Misura dello spazio occupato
- Art. 21 – Passi carrabili
- Art. 22 – Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento
- Art. 23 – Occupazioni per esercizio e manutenzione di reti di erogazione pubblici servizi
- Art. 24 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 25 – Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti
- Art. 26 – Convenzioni per occupazioni temporanee
- Art. 27 - Riduzioni della tassa per occupazioni temporanee
- Art. 28 – Esenzioni
- Art. 29 – Esclusione dalla tassa
- Art. 30 – Versamento della tassa
- Art. 31 – Ruoli coattivi
- Art. 32 – Funzionario responsabile
- Art. 33 – Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:
  - Le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.
  - L'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;

#### **Art. 2**

##### **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché:
  - a) Le occupazioni temporanee prive di autorizzazione;
  - b) Le occupazioni continuative autorizzate per una durata inferiore all'anno;
  - c) Le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.
4. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

#### **Art. 3**

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione all'occupazione**

1. Chiunque intende occupare, in via permanente o temporanea, spazi ed aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda all'ufficio Tecnico comunale
2. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 60 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:
  - a) Le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;

- b) L'ubicazione dettagliata (con indicazione della zona di cui al successivo art.17) del suolo o spazio che si desidera occupare;
  - c) Le esatte misure e la durata dell'occupazione;
  - d) Le finalità e modalità dell'occupazione;
  - e) La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intenderà prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
  - f) L'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa che dovrà comunque rispettare tutte le disposizioni normative concernenti la pubblica sicurezza.
  4. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
  5. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
  6. Qualora si riveli necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza l'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti.

#### **Art. 4**

#### **Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio Tecnico potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

#### **Art. 5**

#### **Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di

occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1(una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 (duecento) metri.

## **Art. 6**

### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'ufficio competente.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione, salvo sopravvenuti casi di emergenza per cui il diniego potrà essere comunicato anche in tempi più brevi.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **Art. 7**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio tecnico comunale o di pubblica sicurezza, in forma scritta da presentare al protocollo dell'Ente via fax, mail o telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e, in caso negativo, ad applicare le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Codice della Strada.

## Art. 8

### Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 7;
  - b) Mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
  - e) Non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
  - f) Versare il tributo alle scadenze previste
  - g) Esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
  - h) Mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale del passo carraio al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;
  - i) Comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.
2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

## Art. 9

### Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
  - a) Il mancato versamento per due annualità consecutive della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
  - b) Il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - c) L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - d) Per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.
  - e) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 (cinque) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza di cui al comma precedente non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone

i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 10**

### **Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione**

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

## **Art. 11**

### **Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 5 giorni prima della scadenza.
7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

### **Art. 12**

#### **Rinuncia all'occupazione**

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.
2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

### **Art. 13**

#### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **Capo II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

### **Art. 14**

#### **Denuncia TOSAP per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio tecnico e tributi del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione di cui al Capo I del presente regolamento e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

### **Art. 15**



## **Denuncia TOSAP per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia Tosap si intende assolta con il versamento della tassa dovuta presso la tesoreria dell'Ente o tramite agente contabile (gli agenti della polizia municipale autorizzati) entro il termine di conclusione dell'occupazione stessa.
2. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a una giornata, ma aventi carattere ripetitivo per tutto l'anno, la denuncia si intende assolta con la stipula della convenzione, laddove si intenda usufruire delle condizioni agevolative previste annualmente in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

### **Art. 16**

#### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D. Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, dell'opera realizzata nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### **Art. 17**

#### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie:

**ZONA 1^ CATEGORIA:** *Via G. Cima, Piazza del Popolo, via Roma (vicoli compresi) fino all'incrocio con via Cagliari, Via Cagliari, via Segariu, Via Aldo Moro, via Garibaldi, piazza Trexenta, piazza Gramsci, piazza De Gasperi, Via de Gasperi, Viale P. Nenni, Via Manzoni, Via Villanovafranca.*

**ZONA 2^ CATEGORIA:** *Territorio non compreso nella 1^ zona.*

### **Art. 18**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione annuale ed entrano in vigore il 1^ gennaio dello stesso anno cui il Bilancio è riferito (art. 172 L. 167/2000).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le tariffe si applicano nella misura minima, previste per i comuni della V classe, con le seguenti

proporzioni in base alla categoria territoriale:  
**ZONA 1^ CATEGORIA** 100 per cento;  
**ZONA 2^ CATEGORIA** 70 per cento.

## **Art. 19**

### **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## **Art. 20**

### **Misura dello spazio occupato**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 30 (trenta) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Art. 21**

### **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

## **Art. 22**

### **Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento**

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa:
  - a) Fino a 12 ore: riduzione del 20 per cento;
  - b) Oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
  - c) Fino a 14 giorni tariffa intera;
  - d) Oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30 per cento di riduzione;
  - e) Oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

## **Art. 23**

## **Occupazioni per esercizio e manutenzione di reti di erogazione pubblici servizi**

1. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi non sono soggette a tassazione.
2. Le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi sono tassate secondo i seguenti criteri.
  - a) Occupazioni permanenti di strade comunali:  
Da un minimo di € 129,00 a un massimo di € 258,00 per chilometro (sono esclusi innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi);
  - b) Occupazioni temporanee di strade comunali:  
Da un minimo di € 5,16 a un massimo di € 15,49 in misura forfetaria per occupazioni di durata non superiore a trenta giorni e fino a un chilometro lineare;
  - c) Maggiorazioni per occupazioni di durata superiore a trenta giorni:
    1. 30 % fino a 90 giorni;
    2. 50% fino a 180 giorni;
    3. 100% oltre i 180 giorni.
  - d) Maggiorazioni per occupazioni superiori a un chilometro lineare: 50%

### **Art. 24**

#### **Maggiorazioni della tassa**

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 20 per cento se in seconda categoria.
3. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento per aree o spazi in prima categoria, del 10 per cento se in seconda categoria.

### **Art. 25**

#### **Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
2. La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
3. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento, fatti salvi i casi in cui è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 29, comma 3, del presente regolamento

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 21 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

## **Art. 26**

### **Convenzioni per occupazioni temporanee**

1. I produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e che pongono in atto un'occupazione settimanale o bisettimanale nel territorio di prima categoria, in giorni fissi ma diversi dal sabato (previsto per il mercato settimanale) o in aggiunta ad esso, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per tutto l'anno solare, possono richiedere la stipula di una convenzione e ottenere l'applicazione delle tariffe annuali ridotte del 50%.
2. Il tributo dovuto dovrà essere versato, salvo conguagli successivi per eventuali variazioni delle tariffe, contestualmente alla stipula della convenzione e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio, oppure in due rate nel mese di gennaio e nel mese di giugno. La convenzione si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione delle parti entro il mese di gennaio. Lo schema di convenzione sarà predisposto dall'ufficio tributi in accordo con l'ufficio di polizia locale.
3. La stessa convenzione può essere stipulata con i commercianti che usufruiscono del posteggio nel mercato settimanale del sabato, secondo le tariffe relative alla tipologia e alla misura dell'occupazione.

## **Art. 27**

### **Riduzioni tassa per occupazioni temporanee**

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tassa per occupazioni temporanee:
  - a. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - b. Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50%;
  - c. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
  - d. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

## **Art. 28**

### **Esenzione dalla tassa**

1. Oltre a quelle previste dall'art. 49 del D.lgs. 507/93, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto norme di pubblica sicurezza;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) In occasione di particolari manifestazioni promosse, patrocinate o riconosciute dall'Amministrazione comunale ad alta valenza culturale o sociale e che comportino occupazione temporanea di suolo pubblico indispensabile per la realizzazione della manifestazione stessa, l'amministrazione comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire l'esenzione dalla Tosap. Tale esenzione sarà riconosciuta esclusivamente alle occupazioni attinenti al tema e agli scopi della manifestazione. Tale attinenza sarà volta per volta deliberata contestualmente alle Tariffe annuali Tosap o contestualmente alla programmazione della manifestazione

## **Art. 29**

### **Esclusione dalla tassa**

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

## **Art. 30**

### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bonifico intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente all'occupazione tramite gli agenti di polizia municipale o precedentemente mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bonifico intestato al comune, la cui ricevuta dovrà essere presentata all'agente di polizia incaricato dei controlli sulle occupazioni. In caso di adesione alla convenzione proposta dall'Amministrazione, il pagamento della tassa dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella stessa convenzione, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

### **Art. 31**

#### **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante ruolo secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

### **Art. 32**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

### **Art. 33**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, approvato nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente, è in vigore dal 1 gennaio 2017.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 01.03.1995 e successive modificazioni e integrazioni.